

Direzione Regionale della Campania

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

C & G FUSION SRL
CONTRADA TRE TORRI SNC
83040 FLUMERI (AV)
CGFUSIONSRL@PEC.IT

***OGGETTO: Interpello n. 914-1086/2021
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
C & G FUSION SRL
Codice Fiscale 02831100645 Partita IVA 02831100645
Istanza presentata il 06/08/2021***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il sottoscritto Caggiano Alessio, nato a Avellino (AV) il 31/08/1974, residente in Flumeri (AV) in Via Giardino n. 16, codice fiscale CGGLSS74M31A509N, in qualità di legale rappresentante e di amministratore unico della società C&G FUSION SRL, con sede legale in Flumeri (AV), alla C.da Tre Torri snc, codice fiscale e partita Iva 02831100645, espone il seguente caso concreto:

La società C&G FUSION SRL svolge l'attività di bar e ha acquistato una cassa automatica nuova di fabbrica per la sede di Flumeri (AV) alla C.da Tre Torri snc.

L'istante evidenzia che il bene oggetto di investimento è caratterizzato dal requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa e dall'essere un bene di uso durevole atto ad essere impiegato all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Tale investimento, che contribuirà alla crescita della capacità operativa della struttura situata nel territorio del Mezzogiorno, potrà essere inteso come "progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014", in quanto trattasi di ampliamento e ammodernamento di una struttura esistente.

In particolare, la società evidenzia che il bene è classificabile, secondo corretti principi contabili (OIC16), come "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3 dello stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c.).

Inoltre, tale bene strumentale è in possesso dei requisiti tecnici 4.0 previsti dall'allegato A della Legge n. 232/2016 ed è stato interconnesso ai sistemi informativi aziendali nell'anno 2021, al fine di fruire delle agevolazioni del Credito d'imposta Beni Strumentali 4.0 introdotte con la Legge n. 160/2019 (art. 1, cc. da 184 a 197) e successivamente prorogate ed aggiornate con la Legge n. 178/2020 (art. 1, cc. Da 1051 a 1063).

Infine, per tale investimento la società intende presentare la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 e successive modifiche (c.d. Credito d'imposta Sud).

Tanto premesso, la società chiede di sapere se, per tale investimento, potrà beneficiare:

1) del credito d'imposta beni strumentali 4.0 al 50% sull'importo investito previsto dalla Legge n.160/2019 (art. 1, cc. da 184 a 197) e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020 (art. 1, cc. Da 1051 a 1063);

2) del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno pari al 45% sull'importo investito, previsto dall'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 e successive modifiche, previa presentazione di domanda telematica.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

1) La società istante ritiene che il progetto di investimento descritto verifichi tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta beni strumentali 4.0 previsto dalla Legge n. 160/2019 (art. 1, cc. da 184 a 197) e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020 (art. 1, cc. da 1051 a 1063);

2) La società istante ritiene che il progetto di investimento descritto verifichi tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per gli investimenti Mezzogiorno previsti dall'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 e successive modifiche; e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

1) la società intende utilizzare in compensazione il credito d'imposta beni strumentali 4.0 pari al 50% dell'importo investito;

2) la società intende presentare la domanda telematica per la fruizione del credito d'imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno per gli investimenti sopra-descritti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si fa rilevare che il quesito in esame si limita a porre una questione che implica una valutazione di ordine tecnico fattuale che non attiene alle prerogative esercitabili in sede di interpello ordinario, incentrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000, sulla risoluzione di incertezze in

merito alla normativa di natura tributaria. Al riguardo, la circolare n. 9 del 2016 ha evidenziato che nella relazione illustrativa al DLgs. n. 156 del 2015, la quale ha riformato l'istituto dell'interpello, si legge che sia l'interpello qualificatorio che quello ordinario non possono avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico o di fatto, in quanto esperibili esclusivamente nelle sedi proprie. Pertanto, la valutazione in merito alla tipologia di un investimento, nonché alla sua ammissibilità ad usufruire del relativo credito di imposta, è attribuita all'ufficio deputato al controllo - (cfr. circolare n. 31/2020) e non può essere espressa in questa sede. Invero, in sede d'interpello, la scrivente può solo limitarsi a chiarire eventuali incertezze in ordine alla portata applicativa di una norma tributaria.

Orbene, è evidente, in relazione al quesito posto, che la valutazione di esistenza dei presupposti di ammissibilità ai crediti, risulterebbe assolutamente incompleta in sede di interpello, trattandosi di profili di ordine sostanziale e tecnico aziendale valutabili compiutamente solo in sede di controllo.

Pertanto, l'istanza è inammissibile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 156 del 2015 e, perciò, non produttiva degli effetti giuridici dell'interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Tuttavia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, in ordine al credito d'imposta di cui alla legge 208/2015, si forniscono delle indicazioni di carattere generale che riportano sostanzialmente quanto indicato nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, a cui l'istante potrà fare riferimento.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (in seguito "l'articolo 1"), modificato dall'articolo 7-quater del decreto legge n. 243 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, modificato dall'articolo 1, comma 319, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 (adesso fino al 31 dicembre 2022 - termine modificato dal comma 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (inseguito "credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno").

A questo proposito l'Agenzia delle entrate ha sottolineato, con la circolare n. 34 del 2016, che risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato). Risultano invece esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali" (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4).

Conseguentemente, l'agevolazione può essere concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali, funzionalmente correlati alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Con riguardo all'ammissibilità dei beni oggetto di agevolazione, il comma 99 della Legge di Stabilità 2016 ha individuato la tipologia di investimenti in base alla quale è possibile usufruire del credito di imposta; tra gli investimenti ammessi, rientrano gli acquisti, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie che devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la cit. circolare n. 34/2016, all'agevolazione in esame risultano applicabili, ove compatibili, i chiarimenti resi con la circolare n. 38 del 2008, in materia del credito d'imposta per le aree svantaggiate previsto dall'art. 1, commi 271-279, della legge finanziaria 2007. In detta circolare era stato, inoltre, chiarito che per l'individuazione dei beni agevolabili la norma, ai fini della concessione del credito d'imposta, fa esplicito riferimento ai beni "classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile". Si tratta, più precisamente, dei beni classificati come "Impianti e macchinario" nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 (voce B.II.2) e come "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3). Sulla base di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi, pertanto, che un generico investimento, consistente nell'acquisto di un qualsivoglia bene strumentale, non si presta, di per sé, a realizzare i presupposti per fruire del credito d'imposta, ma è necessario che l'investimento attuato sia funzionale alla realizzazione delle finalità previste dalle citate disposizioni del regolamento UE.

Per quanto attiene al credito d'imposta industria 4.0 con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in merito alla disciplina del cd. Iperammortamento, era

stato precisato che le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'agevolazione (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico, ed era stato precisato che nei casi per i quali si intende fruire del beneficio previsto dalla legge n. 232 del 2016, il contribuente poteva acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero, senza presentare istanza di interpello. Questa impostazione è avvalorata dai contenuti di recenti risposte rese dall'Agenzia delle entrate (cfr. la risposta n. 189/2021 e la n. 394/2021), in cui si fa riferimento alla necessità, laddove la questione riguardi l'ambito oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, di interessare il competente Ministero dello Sviluppo Economico. Si consideri, altresì, quanto precisato con la cit. circolare n. 31 del 2020, in materia di "Gestione delle istanze che presuppongono l'espletamento di accertamento tecnico", con la quale si prevede che: "Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in un'ottica finalizzata alla gestione efficiente, efficace ed economica delle istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all'ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell'accezione sopra descritta, sono escluse dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. paragrafo 4.3.1). Per quanto sopra rappresentato, nella fattispecie da ultimo individuata, gli Uffici comunicheranno ai contribuenti istanti che i quesiti posti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del 2000."

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'istanza di interpello in

esame deve essere dichiarata inammissibile e non produttiva degli effetti tipici dell'istituto dell'interpello ordinario regolato dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000. Il Contribuente può presentare, per quanto riguarda l'industria 4.0, la richiesta in argomento direttamente al MISE, trattandosi di una questione di natura tecnica che rientra nella competenza di tale Ministero.

IL DIRETTORE REGIONALE

Michele Garrubba

(firmato digitalmente)